

dossier

XIX Legislatura

4 agosto 2025

Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

D.L. n. 110/2025 - A.S. n. 1611



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 524



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

Tel. 06 6760-3266 - ✉ st_affarisociali@camera.it – ✕ [@CD_sociale](https://www.instagram.com/CD_sociale)

Progetti di legge n. 488

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali</i>)	7
Articolo 2 (<i>Misure per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù</i>).....	9
Articolo 3 (<i>Entrata in vigore</i>).....	10

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

L’**articolo 1** prevede la nomina di un commissario straordinario dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ([Agenas](#)), con durata del mandato fino al 31 dicembre 2025; il commissario esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti, in base alla disciplina legislativa e allo [statuto](#) dell’Agenzia, al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione; i titolari di tali organi decadono all’atto dell’insediamento del commissario. Il commissario è nominato – secondo la procedura stabilita dal **comma 1** – tra esperti, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione, di riconosciuta competenza in diritto sanitario, organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario (**comma 3**). Il **comma 4** concerne il compenso del commissario.

Il **preambolo** del decreto-legge in esame e la **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione¹ indicano la presenza di criticità organizzative e gestionali dell’Agenas, in relazione alle dimissioni del direttore generale e alla scadenza del presidente e del consiglio di amministrazione nonché alla complessità della procedura per la ricostituzione degli organi².

Il commissario straordinario, in base al **comma 1** del presente **articolo 1**, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Riguardo ai poteri e al periodo temporale oggetto del mandato, definiti dal **comma 2**, cfr. *supra*. La nomina è operata nell’ambito di soggetti esperti, come definiti, nei termini sopra ricordati, dal **comma 3**. Quest’ultimo **comma** prevede anche che gli eventuali incarichi che il commissario abbia in corso al momento della nomina siano cumulabili con la stessa, sempre che non si rientri nelle fattispecie di incompatibilità previste per determinati incarichi presso pubbliche amministrazioni dal [D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39](#) (cfr., in particolare, gli articoli 11 e 12 di quest’ultimo, e successive modificazioni). *Si valuti l’opportunità di*

¹ La **relazione illustrativa** è reperibile nell’[A.S. n. 1611](#).

² Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115](#), e successive modificazioni, il presidente dell’Agenas – che è anche il presidente del consiglio di amministrazione – è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; gli altri membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute; due di essi sono designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 2-ter del citato D.Lgs. n. 115 del 1998).

chiarire se, ferme restando le suddette incompatibilità, sia ammesso il cumulo con incarichi non ancora in corso al momento della nomina.

Il **comma 4** demanda a un decreto ministeriale³ la determinazione del compenso del commissario, stabilito nella misura pari a quello spettante al direttore generale della medesima Agenas. A quest'ultimo riguardo, il **preambolo** del presente decreto-legge ricorda che, con decreto del Ministro della salute, emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 21 gennaio 2015, è stata determinata l'indennità annua lorda onnicomprensiva da corrispondere al direttore generale dell'Agenas⁴.

Il **comma 5** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Si ricorda che l'[Agenas](#) è un'agenzia di diritto pubblico avente personalità giuridica, istituita dall'articolo 5 del [D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266](#), e successive modificazioni⁵; l'agenzia ha un ruolo tecnico-scientifico nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolgendo attività di ricerca e di supporto in favore del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome. Tali attività comprendono anche la collaborazione tecnico-operativa in favore delle regioni e delle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, anche sotto il profilo dell'efficacia degli interventi sanitari, nonché della qualità, sicurezza e "umanizzazione" delle cure. L'Agenas ha assunto anche il ruolo di agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), con il compito di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità⁶.

³ Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁴ Riguardo all'importo della suddetta indennità nell'anno 2024, cfr. alla seguente url: <https://www.agenas.gov.it/organizzazione/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice>.

⁵ Tra le varie fonti normative sull'Agenas, cfr. anche il citato D.Lgs. n. 115 del 1998 e lo [statuto](#) della stessa agenzia.

⁶ Cfr. l'articolo 12, comma 15-*decies*, del [D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

Articolo 2

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)

L'**articolo 2** prevede, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale⁷ per il Servizio sanitario nazionale, un finanziamento, in misura non superiore a 20 milioni di euro annui, in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù – organizzazione della Santa Sede riconosciuta, nell'ordinamento italiano, come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS) –. Si demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle funzioni assistenziali a cui è connesso il finanziamento in esame e del relativo importo annuale, nel rispetto del suddetto limite massimo; tale determinazione è operata sulla base delle funzioni e attività in oggetto svolte dal suddetto Ospedale nell'anno precedente, rendicontate secondo le modalità definite dal medesimo decreto ministeriale.

Il presente **articolo 2** richiama la natura di extraterritorialità delle strutture del suddetto Ospedale pediatrico; quest'ultimo, pur essendo ubicato (nelle sue varie sedi extraterritoriali) all'interno del territorio italiano, non può rientrare tra le strutture pubbliche dei servizi sanitari regionali, mentre presenta la suddetta qualifica di IRCCS di diritto privato ed è titolare di accordi contrattuali secondo le norme generali relative alla remunerazione delle strutture sanitarie⁸; l'**articolo 2** specifica che tali accordi restano fermi e non sono oggetto di revisione in relazione al finanziamento previsto dal medesimo **articolo**.

Riguardo alle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale – risorse nell'ambito delle quali il presente **articolo 2** prevede l'assegnazione annua in esame –, si ricorda che, per l'anno 2024, in base al riparto complessivo tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale⁹, la quota delle suddette risorse vincolate è stata determinata pari a 1.500 milioni di euro ed è stata ripartita con la [delibera](#) del CIPESS n. 89 del 19 dicembre 2024.

⁷ Riguardo alla fonte legislativa di tali obiettivi, cfr. i commi 34 e 34-*bis* dell'articolo 1 della [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni.

⁸ Il presente **articolo 2** richiama in particolare le norme generali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8-*sexies* del [D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502](#). La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (**relazione** reperibile nell'[A.S. n. 1611](#)) ricorda altresì il principio di cui all'articolo 1, comma 171, della [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successive modificazioni, secondo cui la remunerazione dei singoli soggetti erogatori, pubblici e privati, di singole prestazioni sanitarie non può essere differenziata a seconda della residenza dell'assistito.

I rapporti tra l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Servizio sanitario nazionale sono definiti da un accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995 e ratificato dall'Italia ai sensi della [L. 18 maggio 1995, n. 187](#).

⁹ Riguardo a tale riparto, cfr. la [delibera](#) del CIPESS n. 88 del 19 dicembre 2024.

Articolo 3
(Entrata in vigore)

L'articolo 3 stabilisce che il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **2 agosto 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.